

## ACCORDO AGGIUNTIVO IN MATERIA DIDATTICA

tra

la **Scuola Superiore Sant'Anna**, con sede a Pisa, in Piazza dei Martiri della Libertà n. 33 (C.F. 93008800505), nella persona del Prof. Pierdomenico Perata, Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola (di seguito indicata come Parte o "Scuola")

e

l'**Università di Pisa**, con sede a Pisa, in Lungarno Pacinotti n. 43 (C.F. 80003670504), nella persona del Prof. Massimo Mario Augello, Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università (di seguito indicata come Parte o "Università");

**premess**

a) che, ai sensi dell'art. 22 del RD 1592/1933 *"Le Università e gli Istituti superiori sono autorizzati a stipulare particolari accordi, in virtù dei quali gli studenti di una Università o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Università della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti."*;

b) che, ai sensi dell'art. 8 della L. 341/1990 *"Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;

c) quanto disposto dall'art. 15 della L. 241/1990 e dall'art. 23 commi 1 e 2 della L. 240/2010;

d) che, tra le Parti è in essere una Convenzione quadro che costituisce la cornice di riferimento dei rapporti di collaborazione tra l'Università di Pisa e la Scuola; accordo convenzionale integrato nel luglio 2013 con una specifica disposizione in materia di sicurezza e rinnovato, ai sensi dell'art. 9, con termine di validità al 14 marzo 2015;

e) quanto disposto dai rispettivi Regolamenti interni in materia di obblighi didattici ai sensi dell'art. 6 della succitata L.240/2010;

f) che è interesse comune delle Parti adottare strumenti di collaborazione finalizzati alla razionalizzazione dell'offerta didattica e al contenimento dei costi connessi alla formazione ;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 - Oggetto dell' accordo**

1. Il presente accordo è finalizzato a promuovere la collaborazione tra le due Parti per l'offerta didattica e per l'insegnamento.
2. La realizzazione delle finalità del presente accordo potrà avvenire mediante collaborazione nelle fasi di programmazione delle attività e poi nello svolgimento delle stesse.
3. Considerate le diversità dimensionali e istituzionali delle parti, la collaborazione sarà

realizzata secondo principi di equilibrio e di economicità e, pertanto, nel rispetto dei limiti di fruizione di ciascuna attività didattica.

## **Articolo 2 - Attività didattiche**

1. Ciascuna Parte si impegna in regime di reciprocità e nel rispetto della normativa interna in materia di obblighi didattici a:

- a) promuovere forme di condivisione dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
- b) consentire lo svolgimento di incarichi di insegnamento ulteriori rispetto ai compiti istituzionali presso l'ateneo di appartenenza, qualora l'altra parte ne faccia richiesta e in presenza del consenso dell'interessato/a, acquisito il parere della struttura di afferenza, fino a un massimo di 60 ore per docente nell'arco di un anno accademico;
- c) concordare in fase di programmazione delle proprie attività didattiche lo scambio di moduli o insegnamenti curriculari il cui carico orario concorrerà al soddisfacimento dei compiti istituzionali del docente presso l'ateneo di appartenenza in presenza del consenso dell'interessato/a. Lo svolgimento di tali incarichi non darà luogo ad alcuna retribuzione aggiuntiva;
- d) mettere a disposizione dei soggetti a cui conferisce incarichi di insegnamento le strutture didattiche e di ricerca necessarie alle attività del corso/modulo;
- e) coinvolgere professori e ricercatori dell'altra parte nelle commissioni di concorso, nel tutorato, nelle attività di verifica del percorso formativo degli studenti, negli organi collegiali delle strutture e/o dei corsi, compatibilmente con la normativa vigente.

2. L'Università si impegna a dare esecuzione al presente accordo anche mediante i propri Dipartimenti.

## **Articolo 3 - Assicurazione e Sicurezza**

1. Ciascuna Parte provvede all'assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei propri professori e ricercatori.

2. Le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, D.I. 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

- a) il personale di una delle parti opererà presso l'altra parte nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del D.lgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura della parte ospitante fornire al personale ospitato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza nonché, ove necessario, l'ente ospitante fornire i DPI;
- b) per il personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo e non esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria;
- c) per il personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo ed esposto a rischi specifici, sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria dagli RSPP;
- d) specifiche attività e/o modalità di attuazione del presente accordo inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno adottate su proposta degli RSPP mediante accordi scritti.

## **Articolo 4 - Comitato di coordinamento**

1. Le Parti affidano il coordinamento dell'esecuzione del presente accordo ad un Comitato paritetico, composto da due a quattro rappresentanti per ciascuna parte. La presidenza del

comitato è affidata per un anno a ciascuno dei componenti, secondo criteri di rotazione. Il comitato si riunisce e lavora anche utilizzando strumenti telematici. La partecipazione al comitato e alle sue riunioni non dà diritto a indennità, compensi, rimborsi o gettoni.

2. Il Comitato sovrintende all'attuazione del presente accordo, promuove iniziative conoscitive o persuasive sulla razionalizzazione dell'attività didattica ed effettua proposte ai competenti organi accademici delle parti.

#### **Art. 5 - Disposizioni generali**

1. Gli effetti del presente accordo decorrono dal 10 settembre 2014. Il presente accordo resta valido ed efficace per cinque anni (scadenza 9 settembre 2019).

2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo mediante comunicazione scritta alle altre parti. Il recesso produce effetti dopo la fine dell'anno accademico in cui esso è comunicato.

3. Il presente accordo può essere modificato, rinnovato o prorogato solo mediante successivo accordo scritto tra le parti.

4. Il presente accordo viene stipulato mediante scrittura privata non autenticata in formato digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990. Esso assolve l'imposta di bollo sin dall'origine, con pagamento in egual misura a carico delle parti, e l'imposta di registro solo per il caso d'uso.

Pisa, data della firma digitale, per la Scuola Sant'Anna f.to prof. P. Perata

Pisa, data della firma digitale, per l'Università f.to. Prof. M.M. Augello